



ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
ISTITUTO DI ALTA CULTURA
diretta da
Margherita Parrilla

Prot. n.3168 del 10 giugno 2011

**REGOLAMENTO DI RICONOSCIMENTO
TITOLI ACCADEMICI STRANIERI**

IL DIRETTORE

Vista la Convenzione stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la Legge 148 dell'11 luglio 2002 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea ";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07 in merito alla dichiarazione di valore;

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 25/02/2011 con la quale è stato approvato il presente Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2011 con la quale si approva il pagamento di un contributo di diritto fisso pari a 100 (cento) euro, per le spese di segreteria;

DECRETA

Il seguente Regolamento:

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei titoli di studio accademici stranieri al fine del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli accademici di primo e di secondo livello presso l'A.N.D..

Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

Art. 2 - Definizioni

A.N.D. : Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Stranieri: i cittadini appartenenti e non all'Unione Europea.

Titolo di studio accademico straniero: titolo accademico finale (1° o 2° livello) rilasciato da un'istituzione universitaria/accademica estera.

Riconoscimento: attestazione formale da parte di una autorità competente del valore di un titolo estero.

Traduzione ufficiale: traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero oppure, se effettuata in Italia, dal tribunale di zona o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art.33 del D.P.R. n. 445/2000.

Legalizzazione: attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Dichiarazione di valore: documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero.

Certificato di conoscenza della lingua italiana: certificazione ufficiale che attesti la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 della scala prevista dal quadro di riferimento europeo; di livello A2 per gli studenti provenienti da paesi dell'Estremo Oriente (Cina, Corea, Giappone ecc.). Per gli studenti stranieri che abbiano già una conoscenza della lingua italiana di base, è sufficiente dimostrare il possesso di tale requisito attraverso un colloquio al momento dell'ammissione.

Abbreviazione di corso: in caso di riconoscimento parziale del titolo, la possibilità d'isciversi ad un determinato corso di diploma accademico dell' A.N.D. considerato equivalente a quello seguito all'estero, in ragione del numero dei crediti riconosciuti e comunque non superiore ai 60 CF.

TITOLO I

Presentazione delle domande di riconoscimento

Art. 3 - Documentazione

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare al competente ufficio:

- a) **Domanda:** da effettuare in carta semplice, indirizzata alla segreteria didattica A.N.D., con indicazione del recapito (indirizzo, mail e telefono) a cui inviare eventuali comunicazioni. Occorre specificare la motivazione per cui si chiede l'equivalenza (prosecuzione degli studi o riconoscimento finale), e a quale percorso di studi si è interessati.



- b) **Copia autenticata** del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore, o **certificato sostitutivo**, valido per l'ammissione all'Università nel Paese d'appartenenza.
- c) **Copia autenticata** del titolo accademico straniero, o **certificato sostitutivo**, che si intende far riconoscere.
- d) **Copia del certificato di laurea** contenente il dettaglio degli esami sostenuti, i voti e i relativi crediti riconosciuti, rilasciato dall'università straniera.
- e) **Programmi di studio ufficiali** (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati dal timbro dell'università stessa) di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, comprensivi dell'impegno orario relativo a ciascuna attività formativa indicata nel piano degli studi. Tale documentazione deve contenere, inoltre, una dichiarazione dell'Università che attesti il nominativo dello studente e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati. Il tutto deve essere presentato con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
- f) **Ricevuta di pagamento** del diritto fisso di cui all'art. 7.
- g) **Fotocopia autenticata** del documento d'identità.
- **Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, eseguita a cura degli interessati i quali potranno rivolgersi a traduttori locali; i candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.**
 - **I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere muniti di dichiarazione di valore in loco predisposta dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana di zona. In merito alla dichiarazione di valore qui citata, è doveroso sottolineare che la Commissione preposta al riconoscimento del titolo, terrà conto di quanto dichiarato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 04/09/07 in cui si rileva che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero. La Commissione, come rilevato nella sentenza, "ha il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni" in merito ai contenuti formativi del titolo stesso.**
 - **I documenti di cui alle lettere b) c) d) devono essere muniti di legalizzazione consolare apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.**

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento con l'allegata documentazione nel periodo compreso tra il **1 ottobre** e il **15 marzo** di ogni anno.



TITOLO II

Esame dei titoli

Art. 5 - Modalità di esame dei titoli

Effettuato il controllo amministrativo la segreteria, dopo aver protocollato la domanda, provvede a consegnare alla Commissione competente tutta la documentazione affinché possa essere esaminata.

Art. 6 - Esito

La Commissione, a conclusione della valutazione della domanda e della relativa documentazione emette un verbale. La procedura si conclude con un riconoscimento totale o parziale del titolo. In caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi ad un determinato corso di diploma accademico dell' A.N.D. considerato equivalente a quello seguito all'estero, usufruendo dell'abbreviazione di corso.

La segreteria didattica provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda entro 90 gg. dalla data del protocollo della domanda stessa.

In ogni caso qualunque forma di riconoscimento o disconoscimento del titolo presentato va motivata.

TITOLO III

Art. 7 - Contributi

Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso, determinato annualmente, per l'esame della pratica. Il diritto fisso non è richiesto nei casi rientranti nell'ambito di specifici accordi bilaterali in materia, salvo se previsto dall'accordo stesso.

Il diritto fisso deve essere effettuato tramite il c/c postale n. 68099001, intestato a:

Accademia Nazionale di Danza

Largo Arrigo VII n. 5

00153 Roma

Tale pagamento non è rimborsabile.

F.to

Il Direttore

Margherita Parrilla

